REPUBBLICA ITALIANA

8400/08

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

all. 44

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

COMUNIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Antonino ELEFANTE - Presidente -

Dott. Roberto Michele TRIOLA - Rel. Consigliere -

Dott. Luigi PICCIALLI - Consigliere -

Dott. Emilio MIGLIUCCI - Consigliere -

Dott. Vincenzo CORRENTI - Consigliere -

R.G.N. 28689/03

Cron. 8400

Rep. 2274

Ud. 07/02/08

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

COMUNITA' TERRITORIO COSTA PARADISO, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI 12, presso lo STUDIO CAPRIOLO, difeso dagli avvocati GIANCARLO PIZZOLI, FRANCESCO DE MARTIS, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

PELIZZON ITALA, ROMEI LICENA, GUIDUCCI SANDRO, COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA;

- intimati -

2008

201

avverso la sentenza n. 305/02 della Corte d'Appello di

CAGLIARI sezione distaccata di SASSARI, depositata il 03/10/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/08 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;

udito l'Avvocato CAPRIOLO Simona, con delega depositata in udienza dell'Avvocato PIZZOLI Giancarlo, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 1° marzo 1993 Vittorio Fabiani, Licena Romei e Sandro Guiducci impugnavano davanti al Tribunale di Tempio Pausania le deliberazioni adottate dalla Comunità del Territorio di Costa Paradiso nella assemblea del 30 gennaio 1993, dolendosi, tra l'altro della regolarità della convocazione dell'assemblea.

Con separato atto di citazione notificato il 10 marzo 1993 anche il Comune di Trinità d'Agulto e Vignola impugnava le deliberazioni assunte dall'assemblea in data 30 gennaio 1993, deducendo che, pur essendo comproprietario in ragione di 1491/10.000 di immobili ricadenti nel territorio della Comunità, era stato privato del diritto di voto nell'assemblea in questione.

Costituitasi in entrambe le cause, la Comunità del Territorio di Costa Paradiso contestava il fondamento delle domande.

Riunite le cause, il Tribunale di Tempio Pausania, con sentenza in data 30 agosto 2000, accoglieva le impugnazioni.

Contro tale decisione la Comunità del Territorio

di Costa Paradiso proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza in data 3 ottobre 2002.

I giudici di secondo grado ritenevano che: a) Comunità del Territorio di Costa Paradiso costituiva una comunione e non un'associazione non riconosciuta, con conseguente applicabilità delle norme in tema di condominio, per quanto riguarda la convocazione delle assemblee (in relazione alla impugnazione ad opera di Vittorio Fabiani, Licena Romei e Sandro Guiducci); b) di tale comunione faceva parte il Comune di Trinità d'Agulto e Vignola, per cui era illegittima la esclusione del sindaco dal voto.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la Comunità del Territorio di Costa Paradiso, con due motivi.

Motivi della decisione

La Comunità del Territorio di Costa Paradiso ha espressamente prestato acquiescenza alla sentenza nei confronti del Comune di Trinità d'Agulto e Vignola, il che ha comportato il passaggio in giudicato della dichiarazione di nullità delle deliberazioni assunte nella assemblea del 30

gennaio 1993.

Ciò comporta la inammissibilità del ricorso anche nei confronti di Vittorio Fabiani, Licena Romei e Sandro Guiducci, non essendo concepibile che una deliberazione assembleare sia nulla per alcuni condomini e non per gli altri.

Non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede, nessun provvedimento va emesso in ordine alle spese.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 7 febbraio 2008

IL PRESIDENTE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
31 MAR. 2008
Roma,
IL CANCELLIERE C1